

**ALLEGATO "A" AL N. 90786/9073 DI REP.**

**STATUTO**

Denominazione

**Art. 1** - E' costituita un'associazione denominata "Associazione Culturale e Teatrale ITINERARIA" (A.C.T.I.), con sede in Cologno Monzese , Via Goldoni n. 18 e sedi secondarie in Andora Località Rollo 40 e Borno Via Degli Alpini n. 14/g.

Finalità

**Art. 2** - L'associazione ha lo scopo di diffondere e sviluppare, soprattutto fra i giovani, l'interesse verso il teatro, la musica, la danza, il cinema ed in generale verso ogni forma artistica ed espressiva.

In particolare l'associazione si prefigge di:

- a) avviare i propri associati verso ogni forma di spettacolo, fornendo loro i mezzi e le informazioni necessarie all'avviamento amatoriale o professionale;
- b) promuovere e patrocinare manifestazioni culturali e di spettacolo con particolare riguardo alle zone dove tali iniziative siano carenti;
- c) promuovere e patrocinare iniziative culturali e/o di spettacolo aventi finalità sociali e di solidarietà, con particolare riguardo alle situazioni di marginalità e disagio;
- d) organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli, corsi di formazione e quant'altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale, sia a livello nazionale che internazionale;
- e) partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe al fine di divulgare il proprio operato e/o quello dei propri soci nei diversi settori artistici e di spettacolo;
- f) collaborare con enti locali e pubbliche amministrazioni al fine di creare opportunità culturali, di formazione o puramente ricreative, rivolte ai propri associati ed al pubblico in genere.
- g) produrre o far produrre, comunque senza scopo di lucro, pubblicazioni, riviste o altro materiale informativo su qualunque supporto (magnetico, cartaceo, ect) per la divulgazione del proprio operato e per fornire una corretta informazione relativamente ai settori in cui opera l'Associazione.

**Art. 3** - L'associazione è autonoma, apartitica e non persegue fini di lucro e garantisce la tutela dei diritti inviolabili della persona nonchè la pubblicità dei propri atti e registri.

**Art. 4** - La struttura dell'associazione, i suoi contenuti ed i rapporti interni ed esterni si fondano su principi di democraticità e lealtà.

Patrimonio ed esercizi sociali

**Art. 5** - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) dai contributi di ammissione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Durata Esercizio

**Art. 6** - L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

#### Associati

**Art. 7** - L'associazione è costituita da:

a) associati fondatori;

b) associati ordinari;

c) associati sostenitori;

d) associati simpatizzanti;

e) associati onorari.

a) Sono associati fondatori, coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni.

Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, svolgano o intendano svolgere a livello professionale o amatoriale un'attività artistica in modo continuativo e che vengano ammesse dietro loro richiesta scritta, con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo.

Tale richiesta scritta dovrà contenere l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta, l'importo della quota che si propone di sottoscrivere e la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo e a prestare in modo continuativo la propria opera per il funzionamento dell'Associazione.

c) Sono associati sostenitori gli Enti, le associazioni, le persone giuridiche o fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, pari ad almeno cinque volte quella prevista per gli associati ordinari.

Tale domanda di ammissione dovrà rispettare le stesse formalità previste per gli associati ordinari indicando inoltre la persona fisica delegata a rappresentare l'associato sostenitore nell'Assemblea degli Associati.

d) Sono associati simpatizzanti le persone fisiche che, riconoscendosi negli scopi dell'associazione, intendono fornire un contributo per il suo sostegno, pur non impegnandosi in prima persona nell'attività dell'associazione.

Hanno diritto a frequentare i locali della sede sociale e possono usufruire dei servizi riservati agli associati con le limitazioni previste dal regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo.

Sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione pari ad almeno un quinto di quella prevista dal Consiglio Direttivo per gli associati ordinari.

La domanda di ammissione dovrà rispettare le stesse formalità previste per gli associati ordinari.

e) Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualità di associato onorario a persone che si siano distinte per merito, in uno dei settori in cui opera l'associazione e che quindi per le proprie caratteristiche possano portare giovamento all'associazione stessa.

La qualità di associato onorario può essere inoltre conferita a persone o enti che si siano dimostrati particolarmente sensibili e generosi nei confronti dell'associazione.

Non è necessaria alcuna richiesta scritta da parte dell'interessato, nè l'associato onorario è obbligato al versamento di alcuna quota associativa.

Qualora se ne ravvisi la necessità, per fatti gravi, tale riconoscimento può essere annullato dal Consiglio Direttivo.

#### Diritti ed obblighi degli associati

**Art. 8** - Ogni associato, purchè in regola con i conferimenti, ha diritto di frequentare i locali sociali nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione e di ricevere periodicamente il materiale informativo che l'associazione gli invierà.

Può anche avvalersi dei servizi, delle consulenze e dell'assistenza prestati dall'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo e differenziati per le diverse categorie di associati.

Ha inoltre il diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

**Art. 9** - La qualità di associato può venir meno per morte, per esclusione o per recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità. E' invece deliberata dall'Assemblea degli associati per indegnità derivante da azioni o pubbliche dichiarazioni in contrasto con quanto liberamente accettato negli art. 3 e 4 del presente statuto, da azioni rivolte a procurare danno all'associazione o per indegnità derivante da altri gravi motivi.

La pronuncia di esclusione non comporta per l'associazione obbligo di preavviso.

In ogni caso la procedura di esclusione dell'associato deve svolgersi in contraddittorio di fronte ad un apposito organo di garanzia interno all'Associazione, istituito e disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il recesso è facoltà dell'associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo a norma dell'Art. 24 C.C.

#### Amministrazione

**Art. 10** - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di ventuno membri che l'Assemblea dei soci elegge scegliendoli fra gli associati.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venga meno per recesso, espulsione o decesso uno dei suoi componenti, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione.

I consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

**Art. 11** - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario generale ed un Tesoriere.

L'Assemblea può deliberare un emolumento ai membri del Consiglio.

Ove se ne presenti l'esigenza il Consiglio Direttivo può eleggere, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo.

**Art. 12** - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Presidente può autorizzare persone (Associati e non) a prendere parte al Consiglio Direttivo, in veste di uditori o di esperti, senza diritto al voto.

**Art. 13** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei consiglieri e dei soci che si rendano responsabili di:

- a) mancato rispetto dei regolamenti interni;

- b) collaborazione discontinua ed insufficiente all'attività dell'associazione;

- c) altri gravi motivi.

Tali provvedimenti disciplinari possono estendersi dall'ammunizione alla proposta di espulsione all'assemblea degli associati.

**Art. 14** - L'associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto della associazione.

#### Presidente

**Art. 15** - Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;

- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.

#### Segretario Generale

**Art. 16** - Il Segretario Generale ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

In particolare:

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- è a capo del personale.

#### Tesoriere

**Art. 17** - Coadiuvata il Segretario generale nelle sue mansioni ed in particolare provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### Assemblea degli associati

**Art. 18** - L'Assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purchè in territorio italiano, dal Consiglio Direttivo, mediante affissione in luogo apposito all'interno della sede sociale, di una lettera di convocazione valida per tutti i soci, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da esporsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

**Art. 19** - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta.

Tale delega può essere rilasciata ad altro associato, anche membro del Consiglio Direttivo, salvo il caso dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio o per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri, in cui la delega non può essere rilasciata a membri del Consiglio.

**Art. 20** - L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;

- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;

- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 21** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Scioglimento

**Art. 22** - Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati:

- determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo che comunque deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità;

- nomina fino a tre liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri.

#### Norme finali

**Art. 23** - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

F.TO SONIA CAPPARELLI

F.TO DANIELA PONTI